



PROVINCIA DI COMO
VIA BORGOVICO, 148
C.F. 80004650133
SETTORE AFFARI GENERALI
SERVIZIO GARE E CONTRATTI
(Tel. 031/230462 – 230272. N. FAX 031/230827)
SITO INTERNET www.provincia.como.it
E.MAIL infogarecontratti@provincia.como.it

BANDO DI GARA

OGGETTO DELL'APPALTO: FORNITURA CLORURO DI SODIO-SALGEMMA PER L'INVERNO 2012 – 2013. CIG 436554842C.

DETERMINAZIONE A CONTRARRE: n. 706 del 14.6.2012.

CANALI DI COMUNICAZIONE PRIVILEGIATI ai sensi dell'art. 77 del D.lgs 163/2006: e-mail protocollo.elettronico@pec.provincia.como.it - infogarecontratti@provincia.como.it; n. fax: **031-230827**. Ai sensi dell'art. 79 comma 5 bis del D.lgs 163/06, si avvisa che tutte le comunicazioni interenti il procedimento di affidamento del presente bando verranno effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificate che il concorrente dovrà indicare nella documentazione di gara o mediante fax.

1) CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

L'appalto pubblico di fornitura verrà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi degli artt. 54 e 124 del D.Lgs. 12/04/06 n.163 con il **criterio del prezzo più basso - espresso in € al Kg.** – rispetto ai prezzi posti a base di gara, così come determinati nell'ALLEGATO 3 CONDIZIONI DI FORNITURA, ed ai sensi dell'art. 81 comma 1).

L'aggiudicazione verrà effettuata in favore della ditta che avrà offerto il prezzo migliore.

Nel caso di presentazione di una sola offerta, ritenuta adeguata, la Provincia aggiudicherà l'appalto alla ditta offerente se in possesso dei requisiti previsti dal presente Disciplinare per

l'ammissione delle offerte.

Al fine di consentire l'utilizzo dell'intero importo previsto, dato che il ribasso viene espresso sull'importo €/Kg, il contratto verrà stipulato per l'intero importo disponibile.

2) IMPORTO FORNITURA SOGGETTA A RIBASSO

La fornitura sarà aggiudicata alla ditta che avrà offerto il migliore ribasso unico relativamente ai prezzi sotto riportati:

cloruro di sodio (salgemma) **confezionato in sacchi da 25 Kg.**

€ / Kg. 0,095;

prezzo /Kg sacchi da 25 Kg	0,095
quantitativo in appalto KG.	1.739.886,95
totale	165.289,26

TOTALE FORNITURA	165.289,26
-----------------------------	-------------------

3) CONDIZIONI MINIME PER PARTECIPARE ALLA GARA

REQUISITI DI IDONEITA' PROFESSIONALE:

- 1) iscrizione nel registro della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura da cui risulti l'esercizio dell'attività oggetto dell'appalto.
(art.39 comma 1 D.Lgs. n. 163)

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Concorrenti :

- il requisito di cui al punto 1) dovrà essere posseduto e dichiarato da ciascuna impresa;

REQUISITI FINANZIARI ED ECONOMICI

- 1) bilanci dell'impresa riferiti agli ultimi tre esercizi da cui risulti un fatturato globale almeno pari all'importo a base di gara.

REQUISITI TECNICI

- 1) Elenco delle forniture effettuate negli ultimi tre anni per un importo almeno pari

all'importo poso a base di gara, con indicazione degli importi, delle date e dei destinatari **(documentazione da allegarsi a pena di esclusione)**.

2) Adeguata attrezzatura tecnica.

3) Certificazione relativa al Sistema di Gestione per la qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001.

4) CRITERI DI INDIVIDUAZIONE E VERIFICA DELLE OFFERTE ANORMALMENTE BASSE.

L'Amministrazione procederà ai sensi dell'art. 86, comma 1 alla valutazione delle offerte che presentino un ribasso pari o superiore alla media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

Si procederà all'aggiudicazione anche in caso di una sola offerta ritenuta valida dal Presidente di gara.

Non sono ammesse offerte alla pari o in aumento.

5) GARANZIA A CORREDO DELL'OFFERTA (art. 75 D.lgs 163/2006).

La garanzia a corredo dell'offerta, pari al 2% dell'importo a base di gara, è commisurata ad € **3.305,79**.

Ai sensi dell'art. 75 comma 7 del D.lgs n. 163/2006, l'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

L'importo della garanzia così determinato è commisurato ad Euro **1.652,90**.

La garanzia potrà, a scelta dell'offerente essere presentata nei seguenti modi:

- **Mediante cauzione costituita in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti** dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una Sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione aggiudicatrice. **In ogni caso la cauzione del 2% dovrà essere accompagnata da una dichiarazione - rilasciata da un fidejussore verso l'impresa concorrente - d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario – A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA**
- **Mediante fidejussione portata da polizza assicurativa** rilasciata da impresa d'assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio in ramo cauzioni ai sensi del T.U. delle Leggi sull'esercizio delle Assicurazioni private approvato con DPR 13.2.1959 n. 449 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art.

107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

- **Mediante fideiussione bancaria** rilasciata da aziende di credito di cui all'art. 5 del R.D. 12.3.1936 n. 375 e successive modificazioni.

La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante ed altresì la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, e dovrà avere validità per almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione/polizza nel caso di Raggruppamento Temporaneo di concorrenti, in particolare non ancora costituito, dovrà essere intestata segnatamente a tutte le imprese raggruppate, partecipanti al Raggruppamento Temporaneo, e sottoscritta dalle stesse. A PENA DI ESCLUSIONE DALLA GARA.

La garanzia cesserà automaticamente - ad eccezione che per il soggetto aggiudicatario e per il secondo classificato - al momento della comunicazione da parte della stazione appaltante della provvedimento di aggiudicazione e, comunque, decorsi 30 giorni dall'aggiudicazione.

La stazione appaltante, nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di validità della garanzia.

6) MODELLO GAP

Al fine di consentire l'avvio della procedura informatica relativa all'inserimento delle gare d'appalto, come da circolare prot. n. 1225/2 Settore 2° Sezione Antimafia, della Prefettura di Como, le imprese partecipanti dovranno, a pena di esclusione, restituire debitamente compilato, il modello GAP allegato al bando di gara. – (ALLEGATO 2).

L'IMPRESA DOVRA' COMPILARE IL SOLO RIQUADRO "IMPRESA PARTECIPANTE". L'ente appaltante provvederà successivamente, alla compilazione dei dati obbligatori, contrassegnati dall'asterisco, quali: N. ordine d'appalto – Lotto/Stralcio e Anno.

7) ATTESTAZIONE DI VERSAMENTO CONTRIBUTO ALL'AUTORITA' PER LA VIGLIANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI DI LAVORI SERVIZI E FORNITURE

L'offerta dovrà essere accompagnata, **quale condizione di ammissibilità dell'offerta medesima, ed a pena di esclusione dalla gara, dalla ricevuta in originale, ovvero fotocopia della stessa**, corredata da dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità, **del versamento del contributo** previsto dall'art. 1, commi 65 e 67 della legge n. 266/2005, così come determinato nella Deliberazione del Consiglio dell'Autorità del 24.01.2008 (G.U. n. 23 del 28.01.2008) nella misura di **€ 20,00**.

L'Importo dovuto dovrà essere versato – come riportato nell'avviso dell'Autorità del

31.3.2010 - secondo le seguenti modalità:

- ONLINE mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio Riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure il manuale del servizio. A riprova dell’avvenuto pagamento, l’utente otterrà la ricevuta di pagamento, **da stampare ed allegare all’offerta**, all’indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei “pagamenti effettuati” disponibile on line sul “Servizio di Riscossione”.
- IN CONTANTI, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di Riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All’indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione “Cerca il punto vendita più vicino a te” e, tra le categorie di servizio previste dalla ricerca è attiva la voce “contributo AVCP”. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato IN ORIGINALE all’offerta.**

Per i soli **Operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite **bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788 presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM)** intestato all’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante ed il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

Copia del bonifico dovrà essere inserita tra la documentazione da presentare per l’ammissione alla gara.

La mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento mediante presentazione della documentazione sopra riportata comporterà all’esclusione dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 4 c. 2 della Deliberazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture del 15.02.2010.

8) MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA

A pena di esclusione dalla gara, l’offerta, redatta in lingua italiana, dovrà pervenire al **Protocollo Generale dell’Amministrazione Provinciale di Como** entro le **ORE 12.00 DEL GIORNO 25.7.2012** mediante piego sigillato con ceralacca e controfirmato sui lembi di chiusura raccomandato a mezzo servizio postale ovvero mediante consegna diretta.

Il recapito sarà esclusivamente a cura e rischio del mittente e non saranno accettati reclami od eccezioni nel caso in cui la busta non dovesse giungere nel termine sopra indicato.

Le offerte dovranno pervenire in busta chiusa sigillata con ceralacca e controfirmata su entrambi i lembi di chiusura, recante **all’esterno, oltre al nominativo dell’impresa mittente il n. di codice fiscale e/o di partita I.V.A, la seguente dicitura:**

“OFFERTA - “Fornitura di Cloruro di sodio (salgemma) per l’inverno 2012/2013”.

9) PRESENTAZIONE DELL’OFFERTA: CONTENUTO DEL PLICO:

IL PLICO n. 1, contenente l'offerta economica, dovrà contenere a pena di esclusione: l'offerta economica, in carta bollata, contenente l'indicazione del prezzo offerto (Euro al Kg), così in cifre come in lettere.

Essa dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa – ovvero dai legali rappresentanti di tutte le imprese associate - e dovrà essere contenuta in apposito plico, sigillato con ceralacca o con nastro adesivo antistrappo e controfirmato sui lembi di chiusura **sul quale andrà indicato l'oggetto della gara d'appalto (“FORNITURA DI CLORURO DI SODIO – SALGEMMA - PER L'INVERNO 2012 – 2013”) ed il nominativo dell'impresa mittente.**

Non sono ammesse offerte condizionate, alla pari o in aumento.

Tale plico n. 1 contenente l'offerta economica” dovrà essere racchiuso in un'altra busta, a sua volta sigillata con ceralacca o con nastro adesivo antistrappo nella quale saranno compresi, i seguenti documenti, a pena di esclusione:

- 1) Autocertificazione (ALLEGATO 1 al presente bando di gara);
- 2) modello GAP regolarmente compilato (ALLEGATO 2 al presente bando di gara).
- 3) Condizioni di fornitura (ALLEGATO 3 al presente bando di gara) firmato in ogni sua pagina.
- 4) elenco forniture simili effettuate nel triennio precedente la gara d'appalto.
- 5) Elenco attrezzature tecniche.
- 6) Copia conforme all'originale della Certificazione relativa al Sistema di Gestione per la qualità in base alla norma UNI EN ISO 9001.
- 7) Garanzia a corredo dell'offerta ex art. 75 D.lgs 163/2006, prevista all'art. 4 del presente disciplinare.
- 8) Attestazione versamento del contributo di € 20,00 all'Autorità di Vigilanza.

Questa busta porterà oltre all'indirizzo di questa Amministrazione, **l'oggetto della gara d'appalto ed il nominativo dell'impresa mittente oltre che il n. di codice fiscale .**

Il recapito del plico rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo il plico stesso non giungesse a destinazione in tempo utile.

Qualora la busta contenente autocertificazione-documentazione e il plico contenente l'Offerta economica n. 1, non risultino in busta chiusa e sigillata come sopra descritto si farà luogo all'esclusione dalla gara.

10) MODALITA' E TERMINI PER RICHIEDERE I DOCUMENTI NECESSARI PER LA PARTECIPAZIONE ALLA GARA

La documentazione comprende:

- Bando di gara;
- Allegato 1) “Autodichiarazione”;
- Allegato 2) Condizioni di fornitura;
- Allegato 3). GAP.

La documentazione di gara è a disposizione presso il Servizio Gare - (tel. 031/230272) dalle

ore 9,00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì ed inoltre sul sito internet della Provincia di Como www.provincia.como.it.

12) PROCEDURA DI GARA

Nella seduta del **26.7.2012**, con inizio alle **ore 09,30**, il Presidente di gara procederà alla verifica dell'integrità della busta contenente la documentazione amministrativa, alla verifica dell'integrità dei plichi presentati ed all'esame della documentazione stessa ai fini dell'ammissione alla gara. Procederà, poi, all'apertura delle offerte economiche ed all'individuazione della migliore offerta ai sensi dell'art. 81 dlgs 163/2006.

13) SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

A) RAGGRUPPAMENTI TEMPORANEI DI CONCORRENTI E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI

Sono ammesse a presentare offerta i raggruppamenti temporanei di concorrenti, i consorzi ordinari di concorrenti ex art.2602 del c.c., ai sensi dell'art. 34 lett.d ed e del D.lgs. 163/06 e smi.

Per la fornitura in oggetto sono ammessi i raggruppamenti di tipo orizzontale e verticale come previsto dall'art. 37 comma 2) del D.Lgs. 163/06;

Nell'offerta devono essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, le stesse imprese si conformeranno alla disciplina prevista dall'art. 37) del citato Codice.

Si precisa che, ai sensi dell'art. 37 comma 7 del D.lgs n. 163/2006, come sostituito dall'art. 2, comma 1, lett. i) del D.lgs n. 113 del 31.07.2007, e' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art.37 comma 8 del D.lgs.163/06, è consentita la presentazione di offerte da parte dai raggruppamenti temporanei di concorrenti e di consorzi di concorrenti di cui all'art.2602 del c.c. anche se non ancora costituiti. In questo caso l'offerta dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei, o consorzi ordinari di concorrenti, e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificata come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Stazione Appaltante, nonché nei confronti del subappaltatore e dei fornitori.

Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di esse, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.

Il mandato è gratuito ed irrevocabile e le sua revoca per giusta causa non ha effetto nei confronti della Stazione Appaltante.

Al mandatario spetta la rappresentanza esclusiva, anche processuale, dei mandanti nei confronti della Stazione Appaltante per tutte le operazioni e gli atti di qualsiasi natura dipendenti dall'appalto, anche dopo il collaudo, o atto equivalente, fino all'estinzione di ogni rapporto. Tuttavia la Stazione Appaltante può far valere direttamente le responsabilità facenti capo ai mandanti. Il rapporto di mandato non determina di per sé organizzazione o associazione degli operatori economici riuniti, ognuno dei quali conserva la propria autonomia ai fini della gestione, degli adempimenti fiscali e degli oneri sociali.

In caso di fallimento del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, la Stazione Appaltante può proseguire il rapporto di appalto con altro operatore economico che sia costituito mandatario nei modi previsti dal Codice degli Appalti, purché abbia i requisiti di qualificazione adeguati alla fornitura ancora da eseguire; non sussistendo tali condizioni la Stazione Appaltante può recedere dall'appalto.

In caso di fallimento di uno o dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento del medesimo, il mandatario, ove non indichi altro operatore economico subentrante che sia in possesso dei prescritti requisiti di idoneità, è tenuto alla esecuzione, direttamente o a mezzo degli altri mandanti, purché questi abbiano i requisiti di qualificazione adeguati alla fornitura ancora da eseguire.

B) CONSORZI STABILI, EX ART. 36 DEL D.LGS N. 163/2006, E DEI CONSORZI DI CUI ALL'ART. 34, COMMA 1 lett. b) DEL D.LGS N. 163/2006.

Ai sensi dell'art. 36, comma 5 del D.lgs n. 163/2006 e smi, i consorzi stabili sono tenuti ad indicare in sede di offerta per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che i consorziati; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. E' vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile.

Ai sensi dell'art. 37, comma 7 del D.lgs 163/2006 e smi è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti. I consorzi di cui all'art. 34 comma 1 lett. b) del D.lgs. 163/06 e smi sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio partecipa; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di violazione di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale.

14) AVVALIMENTO ai sensi dell'art. 49 del D.lgs 163/06 e smi

Il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato ai sensi dell'art. 34 del D.lgs 163/2006 e smi, può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico, organizzativo, ovvero di attestazione della certificazione SOA avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto o dell'attestazione SOA di altro soggetto. A tali fini il concorrente allega, oltre all'eventuale attestazione SOA propria e dell'impresa ausiliaria:

- a) una sua dichiarazione verificabile ai sensi dell'art. 48 del d.lgs 163/2006 attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- b) una sua dichiarazione circa il possesso da parte del concorrente medesimo dei requisiti generali di cui all'art. 38 Dl.gs 163/2006;
- c) una dichiarazione sottoscritta da parte dell'impresa ausiliaria attestante il possesso da parte di quest'ultima dei requisiti generali di cui all'articolo 38 del D.lgs n. 163/2006;
- d) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- e) una dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui questa attesta che non partecipa alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'articolo 34 Dl.gs 163/2006;
- f) in originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- g) nel caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo in luogo del contratto di cui alla lettera f) l'impresa concorrente può presentare una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo, dal quale discendono i medesimi obblighi previsti dal comma 5 dell'art. 49 del D.lgs 163/2006.

Nel caso di dichiarazioni mendaci, ferma restando l'applicazione dell'articolo 38, lettera h) D.lgs 163/2006 nei confronti dei sottoscrittori, la stazione appaltante esclude il concorrente ed esclude la garanzia. Trasmette inoltre gli atti all'Autorità per le sanzioni di cui all'art. 6, comma 11, del D.lgs 163/2006.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

Il concorrente può avvalersi di una sola impresa ausiliaria per ciascun requisito o categoria. E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie.

Non è comunque ammesso il cumulo tra attestazioni di qualificazione SOA relative alla stessa categoria.

Non è consentito, a pena di esclusione, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

Il contratto è in ogni caso eseguito dall'impresa che partecipa alla gara, alla quale è rilasciato il certificato di esecuzione, e l'impresa ausiliaria può assumere il ruolo di subappaltatore nei limiti dei requisiti prestati.

15) SUBAPPALTO e FALLIMENTO

Gli eventuali subappalti saranno disciplinati ai sensi della normativa vigente (art. 18 L. 55/90 e ai sensi di quanto disposto dall'art. 118 del D.lgs n.163/2006 e smi.

Il contratto non può essere ceduto , a pena di nullità, salvo quanto previsto dall'art. 116) del citato Codice.

La Stazione Appaltante è tenuta a corrispondere direttamente all'impresa affidataria l'importo

contrattuale. Si precisa che l'impresa affidataria non potrà subappaltare una quota superiore al 30% dell'importo contrattuale.

L'affidamento del subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:

- che i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento, abbiano indicato le forniture, ovvero le parti di fornitura, che intendono subappaltare;
- che l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;
- che al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di cui al punto 7) del presente disciplinare:
 - all'inesistenza delle cause di esclusione;
 - all'esistenza dei requisiti generali - economici e tecnici previsti per l'impresa aggiudicataria rapportati (per quelli economici e tecnici) al valore dell'importodel contratto oggetto di subappalto;
 - che non sussista, nei confronti dell'affidatario del subappalto, alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575 e s.m.i.

L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

FALLIMENTO O RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER GRAVE INADEMPIMENTO DELL'ESECUTORE -

PROGRESSIVO INTERPELLO: l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 140 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., si riserva la facoltà, in caso di fallimento o di risoluzione del contratto ai sensi degli art. 135 e 136 del D.lgs 163/06, di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni economiche già proposte dall'originario aggiudicatario in sede di offerta.

16) COMUNICAZIONI ED INFORMAZIONI AGLI OFFERENTI

Tutte le comunicazioni inerenti la gara in oggetto verranno effettuate ai sensi dell'art. 79, comma 5, del D.lgs n. 163/2006.

17) CONTROLLI DELL'AMMINISTRAZIONE E DIMOSTRAZIONE DEI REQUISITI RICHIESTI

La Stazione Appaltante procederà ad effettuare idonei controlli, anche a campione, con riferimento alle dichiarazioni concernenti le cause di esclusione e quelle relative ai requisiti generali-economici e tecnici richiesti.

Tale verifica verrà comunque effettuata nei confronti dell'impresa che risulterà provvisoriamente aggiudicataria e della seconda classificata.

La documentazione richiesta per la verifica dovrà essere prodotta all'Amministrazione richiedente entro 10 giorni dalla richiesta stessa.

A dimostrazione dell'esistenza dei requisiti minimali per partecipare alla gara, l'Impresa

concorrente dovrà produrre:

1. bilanci dell'Impresa con riferimento agli ultimi tre esercizi da cui risulti un fatturato globale almeno pari all'importo complessivo posto a base di gara
2. certificati relativi a forniture identiche a quelli dell'appalto effettuati durante gli ultimi tre anni indicando data, destinatario e **importo che dovrà essere pari a quello posto a base di gara**. Se trattasi di forniture effettuate ad Amministrazioni od Enti Pubblici, esse sono provate da certificati rilasciati o vistati dalle Amministrazioni o dagli Enti medesimi; se trattasi di forniture a privati, i certificati sono rilasciati dall'acquirente;
3. descrizione e precisa individuazione e rintracciabilità della attrezzatura tecnica.
4. certificati degli Uffici competenti incaricati del controllo di qualità che attestino la conformità dei beni ai requisiti previsti dalla normativa vigente ai sensi della normativa UNI EN ISO 9001;

18) ESCLUSIONE – AVVERTENZE

Ai sensi dell'art. 38 del D.lgs n. 163/2006, e smi, oltre che ai sensi dell'art. 14 del D.lgs n. 81 del 9 aprile 2008 (G.U. n. 101 del 30.04.2008), saranno esclusi dalla gara e non potranno stipulare i relativi contratti i soggetti :

a) che si trovano in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;

b) nei cui confronti è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) nei cui confronti è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli

amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o il socio unico, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) che hanno violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro;

f) che, secondo motivata valutazione della stazione appaltante, hanno commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) nei cui confronti, ai sensi del comma 1-ter, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti;

i) che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) che non sono in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68;

m) nei cui confronti è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo all'articolo 14 del d.lgs. n. 81 del 2008.

m-bis) nei cui confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA;

m-ter) di cui alla precedente lettera b) che, pur essendo stati vittime dei reati

previsti e puniti dagli [articoli 317 e 629 del codice penale](#) aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risultino aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'[articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689](#). La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'[articolo 6](#), la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;

m-quer) che si trovino, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'[articolo 2359 del codice civile](#) o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Costituiscono inoltre cause di esclusione dalla gara:

1. l'essersi avvalso dei piani individuali di emersione ai sensi della Legge 266/2002 fino alla conclusione del periodo di emersione;
2. non aver prodotto l'attestazione dell'avvenuto versamento, o che risulti non avere effettuato il pagamento, del contributo previsto ex art. 1 commi 65 e 66 della legge n. 266/2005, in favore dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici;
3. aver presentato l'offerta che non sia corredata dalla garanzia pari al 2% (o dimezzata) dell'importo complessivo dei lavori (comprensivo degli oneri di sicurezza), commisurata a Euro 3.305,79.E' altresì motivo d'esclusione dalla gara, la presentazione della garanzia pari al 2% che non preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, che non abbia validità pari ad almeno centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta o che non sia accompagnata da una dichiarazione rilasciata dal fideiussore d'impegno a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, ai sensi dell'art. 75, comma 8 del D.lgs 163/2006.
4. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti temporanei e consorzi non costituiti offerte che non contengano l'impegno che, in caso d'aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza all'impresa indicata e qualificata come mandataria, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
5. l'aver presentato da parte dei raggruppamenti e consorzi non costituiti la garanzia a corredo dell'offerta che non risulti intestata a tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento;
6. l'aver presentato l'offerta o altra documentazione integrativa trascorso il termine fissato nel bando per la presentazione dell'offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva di offerta o documentazione precedente.
7. l'aver presentato l'offerta in maniera difforme rispetto alle prescrizioni contenute nel

presente bando a garanzia della provenienza , autenticità , integrità e segretezza dell'offerta e , pertanto, l' offerta stessa , a pena di esclusione:

- a. dovrà essere sottoscritta con firma leggibile e per esteso dal legale rappresentante dell'impresa,
- b. dovrà essere contenuta in apposita busta chiusa, sigillata con ceralacca o con nastro adesivo antistrappo e controfirmata sui lembi di chiusura sulla quale andrà indicato l'oggetto della gara d'appalto ed il nominativo dell'impresa mittente. Tale busta non dovrà contenere nessun'altra documentazione e dovrà essere inserita in altro plico, contenente la documentazione richiesta dalla presente lettera di invito, confezionato e sigillato secondo le prescrizioni contenute nella sezione "MODALITA DI PRESENTAZIONE E TERMINE DI RICEZIONE DELLE OFFERTE" della presente lettera di invito

Verranno , altresì , escluse , a garanzia della certezza del contenuto dell'offerta le offerte condizionate e quelle espresse in modo indeterminato.

- non sarà ammessa alla gara l'offerta MANCANTE DI UNA SOLA DELLE DICHIARAZIONI RICHIESTE DAL PRESENTE BANDO DI GARA

- non sono ammesse le offerte che recano abrasioni o correzioni nell'indicazione del prezzo offerto.

CASI SPECIALI

- in caso di offerte ritenute uguali dalla commissione si procederà all'aggiudicazione a norma del 2° comma dell'art. 77 del R.D. 23.5.1924 n. 827.

- la documentazione non in regola con l'imposta di bollo sarà regolarizzata ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. 30.12.1982 n. 955.

Sono ammessi ad assistere all'apertura dei plichi contenenti le offerte i legali rappresentanti delle imprese concorrenti o proprio delegato ai sensi di legge.

19) ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIA

L'impresa aggiudicataria, prima della stipula del contratto, dovrà far pervenire i seguenti documenti:

1) **deposito per spese contrattuali**, di copia e di registrazione ai sensi della legge 27/12/75 n. 790 e DPR 26/4/86 n. 31 – pari a circa Euro 2.500,00;

2) – **la garanzia fidejussoria** nella misura del 10%, stipulata, secondo il disposto dell'art. 113 del Dlgs n. 163/2006, la quale, a scelta dell'offerente, potrà essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze.

La garanzia fidejussoria dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della

preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno dell'azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa alla Tesoreria dell'Ente nel caso in cui la stessa debba essere incamerata.

Ai sensi dell'art. 40, comma 7 del D.Lgs n. 163/2006, come modificato dal D.Lgs n. 113/2007, le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, usufruiscono del beneficio che la cauzione sia ridotta, per le imprese certificate, del 50 per cento.

Non saranno accolte istanze di esonero dal versamento del deposito cauzionale.

La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'escussione della garanzia a corredo dell'offerta da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.

3) Piano Straordinario contro le mafie- :

Ai sensi dell'art. 3 della L. 136/2010

Comma 1: “Gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati, anche in via non esclusiva, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, servizi e forniture pubblici, devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale”.

Comma 2. *“I pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite conto corrente dedicato di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione degli interventi di cui al medesimo comma 1”.*

Comma 3. *“I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a 500 euro, relative agli interventi di cui al comma 1, possono essere utilizzati sistemi diversi dal bonifico bancario o postale, fermi restando il divieto di impiego del contante e l'obbligo di documentazione della spesa”.*

Comma 5: “Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari il bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dai soggetti di cui al comma 1, il codice CUP”.

Comma 7: “ I soggetti economici di cui al comma 1 devono comunicare alla Stazione Appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi”.

Si avvisa, inoltre, che:

Ai sensi del comma 8 della L. 136/2010 il mancato adempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari è causa di risoluzione del contratto.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura – Ufficio Territoriale del Governo territorialmente competente.

Ai sensi del comma 9 della L. 136/2010: la Stazione Appaltante verifica che nei contratti sottoscritti con subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture di cui al comma 1, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari stabiliti dalla legge.

Ai sensi dell'art. 6 comma 4 della L. 163/2010: l'omessa, tardiva o incompleta comunicazione degli elementi informativi di cui all'art. 3 comma 7 della L. 136/2010 (estremi identificativi dei conti correnti dedicati e nominativi e codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi), comporta, a carico del soggetto inadempiente, l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da € 500 e € 3.000

Saranno a carico dell'Impresa aggiudicataria:

- tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto, compresi i diritti di segreteria, l'imposta di registro e di bollo;

ALLEGATO "1": AUTOCERTIFICAZIONE

ALLEGATO "2" MODELLO GAP

ALLEGATO "3": CONDIZIONI DI FORNITURA

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Bruno Tarantola

Como, 29.6.2012

**Il Dirigente del Settore Affari Generali
Servizio Gare e Contratti
(F.to Dott. Matteo Accardi)**